

Codice A1103A

D.D. 20 maggio 2022, n. 293

Approvazione del disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali. Impegno di spesa di euro 9.500.000,00 sul capitolo 129100/2022.



ATTO DD 293/A11000/2022

DEL 20/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali. Impegno di spesa di euro 9.500.000,00 sul capitolo 129100/2022.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 33-4350 "Approvazione dello schema di convenzione quadro tra Regione Piemonte e SORIS S.p.A. per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali";

richiamata la convenzione tra Regione Piemonte e SORIS S.p.A., sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti in data 16 marzo 2022, e in particolare l'articolo 13 che prevede la predisposizione e approvazione di un disciplinare di servizio nel quale si stabiliscono i livelli minimi di servizio che l'affidataria deve garantire alla Regione per lo svogimento delle singole attività affidate;

vista l'offerta economica presentata da SORIS S.p.A. con nota agli atti del competente settore regionale e le successive precisazioni, e ritenutala congrua in relazione ai costi con particolare riferimento agli oneri di riscossione ed alle tariffe di spedizione, nonché agli altri valori di mercato;

dato atto che il corrispettivo dei servizi affidati, per il primo anno di attuazione, è pari a € 9.500.000,00 oneri finanziari inclusi e trova copertura nel capitolo di spesa 129100 "Spese per la riscossione dei tributi regionali" del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022;

verificata, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 129100 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022;

attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 del capo III della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'articolo 31, comma 7, lettera c, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)";
- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2022, n. 1-4970 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 'Bilancio di previsione finanziario 2022-2024' Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024",

determina

1. di approvare il disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali che, redatto in 34 articoli su 18 facciate, un allegato *Norme sulla rateizzazione* su altre due facciate e una tabella denominata *Tabella A, oneri di riscossione, compensi e rimborsi* su ulteriori due facciate, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare la somma di € 9.500.000,00 (euro novemilionicinquecentomila e centesimi zero) sul capitolo 129100 "Spese per la riscossione dei tributi regionali" del bilancio gestionale 2022-2024, anno finanziario 2022, a favore della SORIS S.p.A. (codice beneficiario 112466), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d, del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 [dati - beneficiario: SORIS S.p.A. (soggetto 112466); importo: € 9.500.000 oneri finanziari inclusi; modalità individuazione beneficiario: affidamenti diretti; RUP: dr. Fabrizio Zanella].

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

DISCIPLINARE

per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali

Art. 1

Finalità dell'atto

1. Il presente disciplinare, predisposto ai sensi dell'articolo 13 della convenzione tra Regione Piemonte e SORIS S.p.A. per l'affidamento in regime di *in house providing* del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali, approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 33-4350, stabilisce i livelli di servizio che la SORIS S.p.A. deve garantire alla Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della medesima.

TITOLO I

SERVIZI IN CONTINUITÀ

Art. 2

Oggetto dell'affidamento

1. Costituiscono oggetto dell'affidamento di cui al presente titolo le attività di cui all'articolo 2, comma 1, punti 2, 3 e 4 e, limitatamente alla parte relativa alla gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento, comma 4, della convenzione, in continuità con gli affidamenti di cui ai disciplinari approvati in esecuzione del contratto di servizio approvato con determinazione dirigenziale 29 dicembre 2016, n. 615, con determinazioni dirigenziali:

- 13 aprile 2017, n. 108, come modificato con determinazione dirigenziale 10 dicembre 2018, n. 825 e integrato con protocollo d'intesa n. 1/2019, approvato con determinazione dirigenziale 8 maggio 2019, n. 371 (gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale);
- 8 febbraio 2018, n. 47, come modificato con determinazione dirigenziale 8 maggio 2019, n. 372 (gestione delle posizioni comprese nei carichi per la riscossione coattiva della tassa automobilistica già affidati a G.E.C. S.p.A. e dalla medesima restituiti);

- 7 settembre 2017, n. 439 (gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti da attività di accertamento).

Capo I

RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

E DELLE ALTRE ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 3

Attività e servizi

1. L'affidataria provvede all'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, e, per quanto applicabili, degli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Modalità operative

1. La competente struttura regionale, accreditata a norma dell'articolo 7, compila ed elabora le liste di carico contenenti le posizioni debitorie e le inoltra, mediante piattaforma digitale, all'affidataria.

2. Tenuto conto delle specificità del credito, quando il medesimo abbia natura generale, incidenza su una platea estesa di debitori e si caratterizzi per la complessa gestione degli eventi significativi aventi rilevanza sulla sfera soggettiva dei singoli e degli obblighi e diritti contemplati dall'ordinamento, sia statale che regionale, da cui derivano l'elevato numero di posizioni da trattare e la complessità di governo delle singole situazioni, le liste di carico sono trasmesse in forma di flusso informatico generato e direttamente trasmesso, con utilizzo di un tracciato condiviso, anche ripartito in più sezioni separate per anno e tipologia di credito. I flussi sono caricati sul sistema informatico dell'affidataria e resi disponibili alla consultazione della competente struttura regionale.

3. L'affidataria riceve le liste e procede ai controlli formali sulla completezza e correttezza del carico. I carichi che non superano il controllo formale sono restituiti, con annotazione delle motivazioni di scarto, alla competente struttura regionale affinché provveda alle necessarie rettifiche.

4. Di norma l'affidataria accorpa in un'unica ingiunzione tutte le partite dello stesso tributo o della stessa entrata iscritte a carico dello stesso soggetto, individuato per codice fiscale, nella stessa lista o in liste consegnate contestualmente.

5. L'affidataria trasmette alla competente struttura regionale, per il visto e la conseguente validazione, il riepilogo delle partite, che deve contenere, per ciascuna, il codice del tributo o entrata non tributaria, e l'importo degli articoli di cui si compone, l'importo totale generale e il totale delle partite.

6. Sulla base delle liste di carico debitamente validate l'affidataria provvede:

- a) alla stampa dell'ingiunzione di pagamento, su modello predisposto o comunque approvato dalla Regione, ed alla sua notificazione;
- b) alla gestione diretta degli esiti delle notificazioni mediante caricamento degli atti relativi sul proprio archivio digitale, al monitoraggio degli esiti e agli adempimenti relativi ai successivi tentativi di notificazione;
- c) all'adeguamento dei propri sistemi operativi e del proprio sito web al fine di ricevere le richieste di chiarimento, di accesso agli atti e di contestazione del debitore per quanto di competenza dell'affidataria e pertanto in ordine ai vizi propri dell'ingiunzione, ferma restando in generale, e salvo diverse disposizioni espressamente dettate dalla convenzione, dal presente disciplinare o di altri atti esecutivi di fonte regionale o convenzionale, la competenza della Regione in materia di contestazioni sul merito e sugli atti prodromici;
- d) al ricevimento del pubblico presso i propri sportelli, anche virtuali, secondo le disposizioni di cui alla convenzione;
- e) all'acquisizione dei pagamenti;
- f) alla gestione e attuazione delle procedure cautelari, esecutive e concorsuali con gli strumenti, le modalità e i limiti di importo di cui agli articoli 5 e 6;
- g) alla gestione mediante piattaforma digitale delle procedure di sgravio e di discarico delle partite indebite secondo quanto previsto, in applicazione analogica, dall'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) all'elaborazione in procedura delle modificazioni del carico e alla relativa rendiconta-

zione.

7. L'inoltro all'affidataria delle liste di carico comporta l'inibizione alla riscossione, all'annullamento ed alla rateizzazione dell'accertamento o provvedimento di messa in mora; l'accertamento o provvedimento può tuttavia essere estinto prima della effettiva emissione e notificazione dell'ingiunzione mediante pagamento, senza addebito di ulteriori interessi di mora, sul sistema dell'affidataria. In caso di indebita iscrizione nelle liste la struttura regionale competente provvede in ogni caso mediante sgravio o discarico.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 2 la gestione degli sgravi e dei discarichi, nonché degli altri provvedimenti modificativi del carico, avviene mediante l'utilizzo di idonea funzionalità sviluppata sui sistemi regionali, anche in funzione dell'integrazione con il sistema digitale di protocollo e archivio documentale, e con il sistema di gestione delle comunicazioni di ritorno ai contribuenti o debitori e alla stessa affidataria per i casi contemplati e disciplinati dall'articolo 1, comma 537 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni. In dette ipotesi il CSI-Piemonte comunica periodicamente all'affidataria l'elenco dei provvedimenti di sgravio o discarico, di sospensione e di revoca della sospensione tramite flusso informatico.

9. Se richiesta, l'affidataria provvede, prima di dare inizio all'attività di riscossione coattiva con conseguente emissione delle ingiunzioni di pagamento, ovvero prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive di cui all'articolo 5, all'attuazione di attività di sollecito per le quali siano state preventivamente concordate la remunerazione e le modalità.

10. Di norma, la stampa e la spedizione delle ingiunzioni di pagamento deve avvenire entro novanta giorni dalla data di consegna delle liste debitamente validate ai sensi del comma 5, fatta salva la facoltà di concordare con la competente struttura regionale il maggior termine in relazione alla durata delle attività di cui al comma 9, ovvero ad altro legittimo impedimento, e ferma restando la facoltà di concordare con la competente struttura regionale la ripartizione in lotti secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 4, secondo periodo.

Art. 5

Procedure cautelari ed esecutive

1. Per le partite insolute, l'affidataria dà corso alle procedure di natura cautelare ed esecutiva secondo i seguenti criteri:

- a) fermo amministrativo di beni mobili registrati** - per importi superiori ad euro cento,

verificata l'iscrizione a nome del debitore di beni mobili registrati presso i pubblici registri, l'affidataria provvede alla comunicazione preventiva e successivamente, decorsi infruttuosamente i termini di legge, all'iscrizione del fermo amministrativo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) accesso all'anagrafe tributaria tramite piattaforma Siatel** - eseguito senza esito, per accertata mancanza di cespiti aggredibili o per infruttuosità, la procedura di cui al punto a, l'affidataria procede all'analisi di ulteriori informazioni mediante accesso all'anagrafe tributaria tramite la piattaforma SIATEL; se da tale analisi non risultano attività da sottoporre ad esecuzione, e salvo quanto previsto successivamente sui pignoramenti mobiliari, non si dà ulteriore seguito all'azione esecutiva, tranne che in caso di ulteriori indicazioni di ricerca o di ulteriori informazioni fornite dalla Regione;
- c) pignoramenti presso terzi** - se dalle ricerche eseguite presso le banche dati disponibili risultano sussistere a favore del debitore crediti verso terzi per redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, di impresa, di partecipazione, di fabbricati o terreni derivanti da canoni di locazione, affitto o altro ancora, accertati tali crediti l'affidataria procede a sottoporli a pignoramento come previsto dall'articolo 73 e seguenti del citato decreto presidenziale 602/73;
- d) ipoteca ed espropriazione immobiliare** - qualora il debitore risulti proprietario di beni immobili, l'affidataria iscrive ipoteca, anche di grado successivo al primo, o interviene in procedimenti promossi da altri, sempre che il debito complessivo sia di importo superiore a ventimila euro o ad altro importo stabilito dalla legge; l'espropriazione immobiliare si esegue se il debito complessivo è di importo superiore a centoventimila euro, fermi restando i limiti di cui all'articolo 76 del decreto presidenziale 602/1973;
- e) espropriazione mobiliare (veicoli)** - per l'espropriazione mobiliare dei veicoli l'affidataria si attiene ai principi generali di cui alle circolari del Ministero delle finanze n. 215/E del 27 novembre 2000 e dell'Agenzia delle entrate n. 98 del 20 novembre 2001; nelle ipotesi indicate dalle richiamate circolari, per importi superiori a mille euro si procede al pignoramento mobiliare del veicolo; è tuttavia facoltà dell'affidataria accertare, ove possibile, la eventuale incongruità del valore economico del veicolo da espropriare o la sua limitata commerciabilità anche determinata da cause di natura non economica,

ai fini di assicurare l'effettività ed efficacia della procedura; conseguentemente, ove sia prevedibile l'impossibilità di procedere alla vendita del veicolo, ovvero che il ricavo della vendita possa essere inferiore ai costi di procedura, non si procede;

f) pignoramento mobiliare (altre ipotesi) - per le altre ipotesi di pignoramento mobiliare si provvede caso per caso a individuare i soggetti passivi le cui situazioni personali facciano presumere il buon esito della procedura nel rispetto dei criteri generali di equità ed economicità;

g) importi minimi - per debiti non riscossi di importo inferiore ad euro cento, anche accorpati per l'azione esecutiva unica sulle partite emesse in capo al medesimo soggetto secondo quanto previsto al comma 4, all'approssimarsi dei termini di prescrizione l'affidataria invia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, apposito sollecito di pagamento finalizzato all'interruzione dei termini predetti.

2. In ogni caso, anche a prescindere dai limiti di importo di cui al comma 1, l'affidataria realizza interventi di recupero coattivo graduati in ragione dell'esito a partire dal fermo amministrativo fino alle eventuali procedure esecutive mobiliari.

3. Al fine di garantire una maggiore efficienza dell'attività di recupero, la Regione e l'affidataria possono concordare parametri alternativi da applicarsi in misura percentuale sul totale delle procedure affidate, definendone altresì i costi.

4. Ai fini di ottimizzare i risultati e di ridurre i costi delle procedure esecutive, l'affidataria provvede ad accorpare tutte le posizioni debitorie in capo al medesimo soggetto, individuato per codice fiscale, in un'unica procedura.

5. Per i casi di impossibilità di attivare le procedure esecutive, per quelli per cui le procedure risultino infruttuose e per ogni altro caso di mancato recupero del credito per legittimo impedimento a procedere o causa di forza maggiore, l'affidataria produce idonea dichiarazione di inesigibilità. Si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Procedure concorsuali

1. L'affidataria provvede alla domanda di ammissione al passivo di cui all'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, e alla domanda tardi-

va di cui all'articolo 101 del medesimo, per importi superiori rispettivamente ad euro 258,23 ed euro 516,46.

2. Partecipa inoltre alla gestione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal capo II della legge 27 gennaio 2021, n. 3.

Art. 7

Procedure di accreditamento

1. Le strutture regionali, secondo le loro articolazioni in direzioni o in direzioni e settori, che necessitano di accedere alle procedure per la riscossione coattiva dei crediti da loro gestiti, ne fanno richiesta direttamente all'affidataria secondo le modalità da questa indicate.

2. La richiesta, intesa ad ottenere le credenziali di accesso che consentano di operare attraverso le procedure poste dall'affidataria a disposizione degli enti convenzionati, deve necessariamente contenere:

- a) la denominazione della struttura;
- b) il nominativo e i recapiti del referente o dei referenti se questi sono più di uno;
- c) il nominativo e i recapiti dei dipendenti autorizzati ad operare attraverso la piattaforma digitale;
- d) la natura e la denominazione dei crediti gestiti;
- e) il beneficiario, se diverso, e il conto di accredito degli incassi;
- f) il luogo e l'indirizzo telematico cui inoltrare le comunicazioni;
- g) il testo delle comunicazioni, obbligatorie per legge (in particolare per quanto riguarda mezzi e modalità di impugnazione e di contestazione) e facoltative, che la struttura deve o desidera far inserire nello schema di ingiunzione, tenuto conto dei limiti di spazio e di collocazione determinati dal modello in uso;
- h) l'indicazione del responsabile del procedimento.

3. La richiesta di cui al comma 2, così come ciascuno degli elementi che la costituiscono, possono essere aggiornati a semplice comunicazione della struttura competente, da inoltrarsi secondo le modalità stabilite dall'affidataria.

Art. 8

Rateizzazioni

1. In materia di tributi l'affidataria può concedere la ripartizione in rate mensili del debito posto

in riscossione coattiva secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, avuto riguardo alle condizioni economiche dichiarate dall'interessato ed a semplice richiesta del medesimo, fermi restando il limite massimo di trenta rate mensili e l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo cui la riscossione si riferisce, così come prescritto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

2. Per la ripartizione in rate mensili dei debiti non aventi natura tributaria i limiti di cui al comma 1 non si applicano; per tali debiti si applicano le specifiche disposizioni regolamentari in vigore.

Capo II

GESTIONE DI STRALCIO DELLE POSIZIONI COMPRESSE

NEI CARICHI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

GIÀ AFFIDATI A G.E.C. S.P.A. E DALLA MEDESIMA RESTITUITI

Art. 9

Attività e servizi

1. L'affidataria subentra alla Regione nella gestione passiva delle procedure esecutive iscritte, durante la gestione che ha avuto termine il 31 dicembre 2014, dalla G.E.C. S.p.A., già concessionaria del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica, nelle forme e nei limiti di cui al presente capo.

2. L'affidataria mantiene in consegna dall'amministrazione regionale la lista delle partite iscritte nei carichi restituiti alla Regione dalla G.E.C. S.p.A., a seguito di liquidazione volontaria e conseguente cessazione del rapporto di prestazione, a quest'ultima affidati durante il periodo di cui al comma 1, e relativi alla riscossione coattiva delle tasse automobilistiche dovute per gli anni dal 1999 al 2006 e, per la parte ancora affidata alla predetta, per gli anni 2007 e 2008, ai fini della gestione passiva delle quote in esse iscritte.

Art. 10

Modalità di esecuzione

1. L'affidataria riceve, presso i propri sportelli anche telematici o virtuali e attraverso i propri circuiti di riscossione, il pagamento delle quote di cui al presente capo e procede, quando richiesto, alla revoca o alla cancellazione, secondo la vigente normativa, delle procedure esecutive eventualmente in allora iscritte.

2. In particolare, in relazione ai fermi amministrativi di beni mobili registrati in allora iscritti,

l'affidataria si impegna ad eseguire presso il pubblico registro automobilistico, secondo le vigenti disposizioni, la cancellazione del gravame a seguito di pagamento e ad ottenere dal medesimo la cancellazione d'ufficio di quelli indebitamente iscritti in origine o per fatto sopravvenuto. Analogamente, l'affidataria si impegna a gestire gli esiti delle procedure cautelari in allora iscritte diverse dal fermo amministrativo di beni mobili registrati.

3. Per i riversamenti e i compensi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Il gettito derivante dall'attività di cui al presente disciplinare è separatamente contabilizzata.

Art. 11

Strumenti operativi

1. Ai fini di cui al presente capo la Regione conserva all'affidataria l'abilitazione all'utilizzo delle banche dati digitali rilevate, nello stato in cui si trovano, dalla G.E.C. S.p.A., e provvede ai necessari aggiornamenti.

Art. 12

Discarichi per indebito

1. In mancanza di liste di carico strutturate su piattaforma digitale condivisa o dialogante, con conseguente impossibilità di procedere secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, lettera f, le comunicazioni fra l'affidataria e la Regione in materia di discarichi per indebito, a fronte di istanze finalizzate ad ottenere la revoca d'ufficio del provvedimento iscritto ovvero la riduzione dell'importo garantito dalla procedura cautelare, si eseguono in forma analogica semplificata con l'ausilio della posta elettronica ordinaria e delle altre forme di comunicazione telematica ammesse ed eventualmente disponibili.

2. Le istanze sono rivolte esclusivamente alla Regione, secondo le modalità dalla stessa indicate; la Regione provvede alla necessaria istruttoria e, in caso di accoglimento, ne dà comunicazione all'affidataria attraverso le forme semplificate di cui al comma 1. A fronte di istanze ad essa rivolte, l'affidataria ne dichiara, anche verbalmente, l'irricevibilità, invitando il richiedente ad inoltrare l'istanza alla Regione secondo le modalità dalla stessa indicate e significando, se del caso, che non può farsi luogo alla procedura di cui all'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012, per decorrenza dei termini e per inammissibilità.

Art. 13

Discarico della sanzione

1. Se la richiesta di discarico riguarda esclusivamente la sanzione afflittiva per intrasmissibilità

di questa agli eredi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la medesima è rivolta direttamente all'affidataria, senza vincolo di forma, che la accoglie a semplice esibizione del certificato di morte e provvede senz'altro al ricalcolo della somma dovuta al netto della sanzione medesima, ammettendo il richiedente al pagamento di detta somma con effetto liberatorio e provvedendo di conseguenza.

Capo III

GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI ALLA NOTIFICAZIONE

E AL TRATTAMENTO DEGLI ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Art. 14

Attività e servizi

1. L'affidataria provvede al recapito e al trattamento degli atti derivanti dalle attività di accertamento sistematico e non occasionale dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

Art. 15

Modalità operative

1. La competente struttura regionale trasmette all'affidataria, con utilizzo di un tracciato condito, gli atti sotto forma di flusso informatico. L'affidataria riceve il flusso e procede, anche mediante affidamento a soggetti esterni, alla stampa, all'imbustamento e alla consegna degli atti al proprio fornitore o ai propri fornitori dei servizi di recapito.

2. Il recapito avviene ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 149, primo comma, del codice di procedura civile, per quanto applicabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

3. Di norma, la consegna degli atti al fornitore dei servizi di recapito deve avvenire entro venti giorni dalla data di trasmissione dei flussi di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'affidataria di concordare con la competente struttura regionale di procedere con ripartizione in lotti secondo criteri concordati di volta in volta avuto riguardo alla consistenza numerica degli atti da notificare.

Art. 16

Gestione degli esiti

1. Periodicamente, e comunque non oltre venti giorni dopo aver ricevuto dal proprio fornitore

dei servizi di recapito i referti della spedizione, con utilizzo di un tracciato condiviso, l'affidataria trasmette alla Regione gli esiti, corredati dalle immagini degli avvisi di ricevimento e, per le compiute giacenze e le inesitate, da quelle delle buste recanti l'annotazione dell'agente postale o corriere.

2. La competente struttura regionale procede alle dovute verifiche sulle inesitate, provvede alle opportune correzioni e, terminate dette operazioni, trasmette all'affidataria un nuovo flusso, affinché provveda ad un secondo tentativo. Alle operazioni di stampa, imbustamento e recapito degli atti di cui al presente comma si applica la stessa disciplina di cui all'articolo 15. Al termine delle operazioni l'affidataria provvede nuovamente agli adempimenti di cui al comma 1.

3. Per i casi di inesitate diversi da irreperibilità assoluta la competente struttura regionale procede ad ulteriore verifica e trasmette all'affidataria un ulteriore flusso. Per i casi compresi in detto flusso l'affidataria procede mediante raccomandata atti giudiziari. Si applica la disciplina di cui al comma 1.

Art. 17

Notificazioni a mezzo messo o ufficiale giudiziari

1. In casi particolari, e di volta in volta, possono essere concordate fra l'affidataria e la competente struttura regionale ipotesi, modalità e tempi per eventuali notificazioni a mezzo messo o ufficiale giudiziario.

Capo IV

RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

Art. 18

Modalità operative

1. L'affidataria è abilitata a ricevere i pagamenti spontanei eseguiti a titolo di tassa automobilistica regionale dai soggetti passivi del tributo nei termini, ovvero, fuori termine, in forma di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero ancora a seguito di accertamento nonché in qualsiasi altra forma il pagamento possa essere eseguito.

2. Alla fattispecie di cui al presente articolo, che comporta necessariamente l'integrazione dei sistemi operativi dell'affidataria con i servizi messi a disposizione da Regione per il calcolo del dovuto, si applicano le norme vigenti in materia di riscossione della tassa automobilistica regionale.

TITOLO II

GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI REGIONALI

Art. 19

Oggetto dell'affidamento

1. Costituiscono oggetto dell'affidamento di cui al presente titolo le attività di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1, della convenzione, nelle forme e nei limiti di cui al comma 2 e 3 del medesimo. Per la gestione di tali attività l'affidataria assume la qualifica di responsabile operativo, così come definita nello stesso comma 2, ferma restando in capo alla Regione la qualifica di responsabile giuridico.

Art. 20

Attività e servizi

1. In materia di tassa automobilistica, di tasse sulle concessioni regionali e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti l'affidataria provvede, sulla scorta di liste di carico compilate, elaborate e inoltrate secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, alle operazioni di stampa e notificazione degli avvisi di accertamento.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo III del titolo I, concernenti la gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento. Le operazioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, sono a carico dell'affidataria.

3. La Regione stabilisce e approva forma e contenuti dell'avviso di accertamento.

Art. 21

Modalità operative

1. L'affidataria provvede alla riscossione, anche in forma rateizzata, delle somme dovute a seguito delle operazioni di cui all'art. 20, comma 1, e alla loro rendicontazione e riversamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 31, nonché alla loro riconciliazione sugli archivi informatizzati regionali.

2. Al trattamento delle domande di rateizzazione, alla loro valutazione e definizione e alla ripartizione in rate mensili per i casi meritevoli di accoglimento provvede l'affidataria in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, dando in ogni caso ai contribuenti comunicazione dell'esito nei termini, nelle forme e mediante i mezzi previsti dalle vigenti dispo-

ni. Provvede, nei tempi e secondo le modalità concordate con la Regione e CSI-Piemonte, a riportare sull'archivio regionale le informazioni relative ai provvedimenti adottati.

Art. 22

Procedure concorsuali

1. L'affidataria provvede, in ogni caso in cui ciò sia richiesto al fine di tutelare il credito accertato e non ancora iscritto nelle liste per la riscossione coattiva, a dar corso immediato alle procedure di cui all'articolo 6.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi di cui all'articolo 20, comma 1, si procede secondo i criteri di programmazione stabiliti dalla Regione, d'intesa con l'affidataria, secondo le disposizioni di cui al capo I del titolo I, intendendosi per liste di carico ai sensi dell'articolo 4 del medesimo quelle formate dalle liste di cui all'articolo 20, comma 1, dalle quali siano stati esclusi gli accertamenti regolarmente pagati ovvero le quote comunque pagate, quelli annullati per indebitto ovvero le quote comunque annullate per indebitto e quelli improcedibili per mancanza o irregolarità insanabile della notificazione o per qualsiasi altra causa.

2. Le liste di carico formate ai sensi del comma 1 sono comunque trattate secondo le modalità di cui all'articolo 4. Agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 7, provvede l'affidataria secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24

Autotutela per indebiti e rimborsi

1. L'affidataria riceve le osservazioni costituenti istanza di autotutela presentate dai soggetti passivi destinatari di avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 20 e le istanze di sgravio e discarico presentate dai soggetti passivi destinatari di ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi dall'articolo 23 e procede al loro trattamento, istruttoria, valutazione e definizione, procede nei casi meritevoli di accoglimento al discarico per indebiti totale o parziale, dando in ogni caso ai contribuenti comunicazione dell'esito nei termini, nelle forme e mediante i mezzi previsti dalle vigenti disposizioni. Provvede, nei tempi e secondo le modalità concordate con la Regione e CSI-Piemonte, a riportare sull'archivio regionale le informazioni relative ai provvedimenti adottati.

2. Ai rimborsi eventualmente derivanti da eccedenze causate dalle operazioni di cui al comma 1

provvede l'affidataria, con diritto di rivalsa da esercitarsi a norma dell'articolo 12, comma 1, della convenzione.

3. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 l'affidataria si conforma alle istruzioni impartite dal competente settore regionale e si avvale delle procedure telematiche poste a disposizione del medesimo.

Art. 25

Contenzioso giurisdizionale

1. L'affidataria riceve, anche a seguito di inoltro da parte del competente settore regionale, i ricorsi notificati dai contribuenti sia avverso gli avvisi di accertamento che avverso le ingiunzioni di pagamento da questi derivanti secondo quanto previsto dall'articolo 23 e procede, a seguito di valutazione anche, se del caso, di concerto con il competente settore regionale, alla costituzione in giudizio anche per conto della Regione, alla rappresentanza nelle pubbliche udienze, agli eventuali appelli, alle proposte di ricorso per cassazione e agli adempimenti conseguenti. Provvede, quando ne ricorrano le condizioni, all'accoglimento, anche parziale, delle istanze di mediazione ovvero alla richiesta di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere,

2. Le valutazioni da eseguirsi di concerto con il settore competente riguardano, di norma, categorie di eccezioni ricorrenti; possono tuttavia riguardare anche casi singoli a prescindere dalla loro eccezionalità.

3. Le spese di lite al cui pagamento l'affidataria sia eventualmente condannata per azioni compiute in sede di giudizio a difesa degli avvisi di accertamento o comunque di atti la cui responsabilità è da ascrivere esclusivamente alla Regione sono dall'affidataria stessa ripetibili e rientrano nella categoria delle somme che la medesima è autorizzata a trattenere dai futuri riversamenti ai sensi dell'articolo 31, comma 2.

Art. 26

Normalizzazione

1. L'affidataria provvede alla normalizzazione mediante aggiornamento e bonifica del dato nei casi di errore od omissione per atti o fatti direttamente o indirettamente segnalati, e debitamente riscontrati, a seguito di autotutela o, eventualmente, di ricorso giurisdizionale sia nella fase dell'accertamento che in quella della riscossione coattiva. La normalizzazione si esegue con intervento diretto sull'archivio informatico del tributo oggetto di segnalazione.

Art. 27

Assistenza al contribuente e agli operatori esterni

1. L'affidataria garantisce assistenza al contribuente per il disbrigo delle pratiche di autotutela e per ogni altra necessità derivante dalle attività di cui al presente titolo dotandosi, allo scopo, di adeguati strumenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della convenzione.

TITOLO III

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA MASSIVA

Art. 28

Oggetto dell'affidamento

1. Costituiscono oggetto dell'affidamento di cui al presente titolo le attività di cui all'articolo 2, comma 4, della convenzione.

Art. 29

Attività e servizi

1. L'affidataria provvede all'attività di stampa, imbustamento e spedizione, sia in forma ordinaria sia in raccomandazione quando previsto, della corrispondenza massiva, comprendente gli avvisi di scadenza, gli avvisi bonari e le comunicazioni in genere che devono essere portate alla conoscenza del contribuente o debitore.

Art. 30

Modalità operative

1. La competente struttura regionale trasmette all'affidataria, con utilizzo di un tracciato condiviso, la corrispondenza sotto forma di flusso informatico. L'affidataria riceve il flusso e procede, anche mediante affidamento a soggetti esterni, alla stampa, all'imbustamento e alla consegna della corrispondenza al proprio fornitore o ai propri fornitori dei servizi di recapito.
2. Di norma, la consegna della corrispondenza al fornitore dei servizi di recapito deve avvenire entro dieci giorni dalla data di trasmissione dei flussi di cui al comma 1 nel caso di corrispondenza ordinaria e quindici giorni nel caso di raccomandata.
3. Per le spedizioni in raccomandazione si applicano le disposizioni di cui agli articolo 15, commi 1 e 2, e 16, ferma restando la facoltà di provvedere mediante posta elettronica certificata.
4. Su richiesta delle competente struttura regionale che non intenda o non possa provvedervi direttamente, l'affidataria procede al controllo, alla normalizzazione e alla vestizione degli indiriz-

zi, geografici e di posta elettronica certificata, di recapito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31

Riversamenti e rendicontazione

1. L'affidataria provvede al mantenimento di uno o più conti correnti, a sé intestati, dedicati alla riscossione delle entrate ad essa affidate, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
2. La concessionaria assume, per le somme riscosse per conto della Regione e fino al loro riversamento, il ruolo di tesoriere, con obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; tali somme, pertanto, non possono essere impiegate dalla concessionaria in contratti di investimento a capitale non garantito.
3. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sui conti correnti della tesoreria regionale, ovvero, dove espressamente indicato dalla competente struttura regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e, sul conto corrente del beneficiario diverso dall'ente, delle somme riscosse, al netto degli oneri, delle spese anticipate, dell'IVA se dovuta e di qualsiasi altra somma l'affidataria sia autorizzata a trattenere, deve avvenire, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.
4. L'affidataria trasmette alla Regione, distintamente per conto di accredito, mediante apposito tracciato informatico e con periodicità mensile, i flussi di rendicontazione.

Art. 32

Penali

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dalla convenzione, dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, all'affidataria possono essere inflitte, con provvedimento dirigenziale debitamente comunicato in forma di contestazione dell'addebito mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, penali determinate sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici, da un minimo di euro mille fino a un massimo di euro cinquemila. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di euro un milione. Con la comunicazione di

contestazione dell'addebito è assegnato all'affidataria il termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni

2. In caso di inattività, qualora la Regione esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla società, applica alla medesima il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30 per cento.

3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. L'applicazione della penale non pregiudica la possibilità per la Regione di mettere in atto altre forme di tutela.

4. In ogni caso la Regione ha facoltà, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, di richiedere alla società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

5. Nel caso il contribuente ottenga, a seguito di azione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della società, la stessa solleva la Regione da ogni responsabilità e assume direttamente in proprio l'onere del risarcimento.

Art. 33

Costo del servizio

1. I costi del servizio sono indicati nella tabella A allegata al presente disciplinare e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della convenzione.

2. I costi derivanti dalle attività di cui agli articoli 20, comma 1, e 29, sono fatturati alla Regione entro il primo periodo utile successivo alla conclusione delle operazioni e sono compresi fra le somme che l'affidataria è autorizzata a trattenersi ai sensi dell'articolo 31, comma 3.

3. Entro il mese di settembre di ciascun anno l'amministrazione e la concessionaria verificano il permanere delle condizioni di mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della convenzione, adottando, entro il termine dell'esercizio, gli eventuali provvedimenti correttivi che si rendessero necessari.

Art. 34

Disposizioni transitorie e finali

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli , 24, 25, 26 e 27 è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 20, comma 4, della convenzione, da accertarsi mediante apposita determinazione dirigenziale, intendendosi che fino a quel momento le funzioni e le attività disciplinate dalla predette disposizioni continuano ad essere esercitate e svolte dal

competente settore regionale.

2. Fino a nuove diverse disposizioni l'affidataria continua ad esercitare le attribuzioni di cui all'articolo 9 del capo III del protocollo d'intesa n. 1/2019 approvato con determinazione dirigenziale 371/2019, aggiunto al disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale approvato con determinazione dirigenziale 108/2017, in materia di riscossione volontaria del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

3. Con specifiche disposizioni particolari, adottate in forma di protocollo d'intesa, possono essere regolate ulteriori modalità di esecuzione delle attività di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO

Norme sulla rateizzazione

Tributi

(deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330,

come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 74-2629).

Ai fini di cui al presente disciplinare il dirigente è sostituito dall'affidataria.

1. Il dirigente del competente settore dispone, su richiesta dell'interessato, e sempre che il carico tributario complessivamente accertato o liquidato, comprensivo del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori non sia, con riferimento a ogni singolo atto o gruppo di atti relativi alla stessa annualità e allo stesso tributo, inferiore a 250 euro, il pagamento della sanzione in cinque rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 500 euro, in dieci rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 1.000 euro, in quindici rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 2.000 euro, in venti rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 3.000 euro, in trenta rate mensili se il carico tributario complessivo è superiore a 3.000 euro.

2. In casi di particolare disagio economico e sociale, accertato, a cura del competente settore regionale, sulla base di idonea autocertificazione presentata dall'interessato contestualmente alla richiesta, e da valutare di volta in volta, il dirigente può, in deroga ai limiti di cui al punto 1, disporre il pagamento in più rate, fermo restando il limite massimo di trenta rate previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20/2002; l'ammontare di ogni rata mensile non può essere in nessun caso inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo determinato dalla legge.

3. Di norma, con l'approvazione del piano di rateizzazione sono liquidati e posti in riscossione, mese per mese, gli importi degli ulteriori interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione; gli interessi possono essere tuttavia liquidati e posti in riscossione, in unica soluzione, anche con provvedimento separato; con la prima rata sono poste inoltre in liquidazione le spese di istruttoria, nell'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il mese di novembre per l'anno successivo e fermo restando che, se la deliberazione non viene adottata nel termine previsto, s'intende prorogato l'importo in vigore per l'anno precedente.

4. Con l'approvazione del piano di rateizzazione sono inoltre determinate le scadenze di ciascuna rata ed il contribuente è avvisato che il mancato rispetto di anche una sola delle predette scadenze comporta l'automatica decadenza del beneficio ed il conseguente recupero dell'intero debito residuo, anche mediante ricorso alle procedure di riscossione coattiva od alla riattivazione della procedura già azionata ed eventualmente sospesa, con rideterminazione degli ulteriori interessi dovuti; con la prima rata sono poste inoltre in liquidazione le spese di istruttoria, nell'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il mese di novembre per l'anno successivo e fermo restando che, se la deliberazione non viene adottata nel termine previsto, s'intende prorogato l'importo in vigore per l'anno precedente.

5. La richiesta di cui al punto 1 deve essere presentata, nelle forme stabilite, entro i termini di scadenza del pagamento assegnati nell'atto di liquidazione o accertamento;

6. In deroga alle disposizioni di cui al punto 5 il dirigente del settore competente può disporre l'accoglimento delle domande presentate fuori termine compatibilmente con i criteri di programmazione delle procedure di accertamento e purché la domanda sia stata presentata prima che abbia avuto inizio il procedimento di riscossione coattiva.

7. Gli importi iscritti a ruolo possono essere rateizzati soltanto se il ruolo costituisce prima richiesta di pagamento senza previa contestazione, senza pregiudizio per l'applicazione della disciplina sulle rateizzazioni dei debiti iscritti a ruolo o posti in riscossione coattiva derivata dalla legge dello Stato ovvero da convenzioni o contratti di servizio con i concessionari della riscossione, fermi restando in quest'ultimo caso i limiti imposti dalla legge sul numero massimo di rate e sui criteri generali di gestione.

8. Non può presentare richiesta di rateizzazione, e in ogni caso la richiesta eventualmente presentata non può essere accolta, chi risulta inadempiente nel pagamento di importi compresi in piani di rateizzazione precedentemente accordati.

9. Nel caso di affidamento in concessione della riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento agli adempimenti di cui al presente regolamento provvede la concessionaria, ferma restando in capo alla Giunta regionale l'adozione della deliberazione di cui al punto 3.

Entrate non tributarie

(deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2018, n. 7-7672).

Ai fini di cui al presente disciplinare le parole "il concessionario", ovunque ricorrano, devono intendersi sostituite dalle parole "l'affidataria".

a) Il concessionario della riscossione è autorizzato, su richiesta dell'interessato che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, e sempre che il debito complessivamente iscritto, comprensivo della quota capitale, della eventuale sanzione, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori non sia inferiore a 1.000

euro se a carico di persone fisiche, anche in quanto titolari di imprese individuali, e a 2.000 euro se a carico di soggetti diversi da persona fisica, a disporre il pagamento in non più di settantadue rate mensili;

b) per debiti, determinati come al punto 1, di importo superiore ad 60.000 euro il debitore deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economica: a) se persona fisica, anche in quanto titolare di impresa individuale, mediante ISEE in corso di validità inferiore a 26.000 euro; b) se soggetto diverso da persona fisica, mediante attestazione dell'indice alfa, che deve essere superiore a 10, e attestazione dell'indice di liquidità, che deve essere inferiore a 1;

c) il concessionario della riscossione acquisisce la documentazione attestante le situazioni di cui al punto 2 unitamente al documento d'identità della persona fisica che agisce per conto proprio o di impresa individuale, ovvero della persona fisica legale rappresentante del soggetto diverso, e alla visura camerale aggiornata dell'impresa;

d) l'importo di ciascuna rata, fermo restando il limite massimo di rate di cui al punto 1, non può essere inferiore a 200 euro;

e) con il provvedimento di rateizzazione sono determinate le scadenze di ciascuna rata e il contribuente è avvisato che il mancato rispetto di tre delle predette scadenze, anche non consecutive, comporta l'automatica decadenza dal beneficio e il conseguente recupero dell'intero debito residuo, con rideterminazione degli ulteriori interessi dovuti, anche mediante ricorso alle procedure esecutive o alla riattivazione della procedura eventualmente già azionata e sospesa;

f) sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi di rateizzazione, calcolati al tasso legale vigente nel tempo salvo che la legge o altri atti normativi sia di fonte statale che di fonte regionale, ovvero il regolamento, il bando o il disciplinare, comunque denominati, di riferimento, stabiliscano diversamente;

g) di norma, gli interessi di cui al punto 6, le spese e gli eventuali oneri conseguenti sono ripartiti su ciascuna rata mensile; è tuttavia consentita la liquidazione degli eventuali oneri e delle spese in unica soluzione, da riscuotere in uno con la prima rata o separatamente;

h) non può presentare richiesta di rateizzazione, e in ogni caso la richiesta eventualmente presentata non può essere accolta, chi risulta inadempiente nel pagamento di importi compresi in piani di rateizzazione precedentemente accordati dal concessionario per conto della Regione.

Tabella A

ONERI DI RISCOSSIONE, COMPENSI E RIMBORSI*(AL NETTO DI IVA SE E QUANDO DOVUTA)*

DESCRIZIONE		PARAMETRI	VALORE
A – ONERI DI RISCOSSIONE			
1	Oneri di riscossione		
	a) riscossione coattiva (1)	Percentuale	% 5,90
	b) riscossione volontaria	Percentuale	% 0,90
B – ALTRI COMPENSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE			
2	Rimborsi per eccedenze (2)	A partita	€ 5,00
3	Rateazioni e maggiori rateazioni	A pratica	€ 15,00
C – ALTRI COMPENSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE			
4	Corrispettivo per la gestione dei carichi (3)	A partita	€ 1,35
5	Servizio di assistenza telefonica	A chiamata	€ 3,00
6	Revoca delle procedure cautelari ex G.E.C. S.p.A.	Annuo a forfait	€ 30.000,00
D – RIMBORSI (SPESE RIPETIBILI) (4)			
7	Notificazioni (raccomandata con avviso di ricevimento o PEC)	Costo unitario	€ 5,18
8	Notificazioni (raccomandata atti giudiziari o equivalente)	Costo unitario	€ 8,75
9	Notificazioni (ufficiali giudiziari, Corte d'appello di Torino):		
	a) territorio di competenza del tribunale di Torino	Costo unitario	€ 9,75
	b) territori non di competenza del tribunale di Torino	Costo unitario	€ 11,00
10	Procedure esecutive (5)	Art. 17, comma 2, d.lgs. 112/1999	
E – RIMBORSI (SPESE NON RIPETIBILI) E ANTICIPAZIONI			
11	Stampa, imbustamento e spedizione in posta massiva ordinaria:		
	a) standard	Costo unitario	€ 0,383
	b) fuori standard	Costo unitario	€ 0,402
12	Stampa, imbustamento e spedizione in raccomandazione (6)	Costo unitario	€ 5,18

(1) L'onere di riscossione è posto a carico del contribuente; se il pagamento avviene nei termini lo stesso è posto a parziale carico dell'amministrazione (nella misura del 2,90 per cento).

(2) Il compenso è a carico dell'amministrazione se il rimborso deriva da sgravio per indebitato.

(3) Nel caso di affidamento della sola riscossione coattiva.

- (4) Le spese di notifica sono ripetibili a norma dell'articolo 4, comma 10 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale. I rimborsi delle spese ripetibili e di quelle relative alle procedure esecutive e cautelari sono da ritenersi a carico dell'amministrazione in tutti i casi di mancata riscossione per cause non imputabili all'affidataria. In tutti i casi l'amministrazione riconosce all'affidataria, a titolo di anticipo di dette spese, l'8 per cento dell'importo riscosso nel bimestre di riferimento.
- (5) Le spese relative alle procedure esecutive fanno riferimento alle tabelle di cui agli allegati A e B al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni.
- (6) Per i casi diversi dalla notificazione, inclusa l'eventuale spedizione via PEC.